



UNIVERSITÀ DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE



BOSCO SIRO NEGRI
riserva naturale integrale



RISERVA NATURALE INTEGRALE STATALE BOSCO SIRO NEGRI

Regolamento tratto dal

PIANO DI GESTIONE AI SENSI DELL'AR.12 L.394/91

Delibera di adozione n°295/2026 del Consiglio di Dip. Scienze della Terra e dell'Ambiente del 29.09.26

Delibera di approvazione

9 REGOLAMENTO DELLA RISERVA

Per tutto ciò che non è specificatamente contemplato dal presente regolamento vale quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Gestione della ZSC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano” con particolare riferimento alle limitazioni previste per la zona A, dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dal D.P.R. 357/97, e dalla Legge 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette.

Art. 1. **OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente documento costituisce il regolamento della Riserva Naturale Statale Integrale Bosco Siro Negri (sita nel comune di Zerbolò, PAVIA) ai sensi dell’art. 17 della Legge 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i.
2. La finalità del regolamento è quella di specificare le condizioni d’uso delle risorse e supportare la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano di Gestione, al fine di tutelare un ecosistema peculiare e raro ai sensi del Decreto Rettoriale istitutivo della Riserva (12 marzo 1970) e del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1974.

Art. 2. **ACCESSO ALLA RISERVA**

1. L’accesso alla Riserva e il transito lungo il sentiero che l’attraversa non sono consentiti al pubblico, secondo quanto stabilito dal Decreto istitutivo della Riserva stessa, al duplice fine di tutelare la conservazione dell’ecosistema e la sicurezza delle persone.
2. L’accesso è consentito solo per attività di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi, gestionali e di vigilanza, autorizzati dall’Ente Gestore UNIPV. In particolare possono accedere alla Riserva:
 - a) il personale dell’Ente Gestore UNIPV impegnato in attività gestionali, di monitoraggio e di vigilanza;
 - b) il personale del Parco del Ticino, in quanto Ente Gestore dell’area ZSC IT2080014 “Boschi Siro Negri e Moriano” all’interno della quale la Riserva ricade, per compiti di vigilanza, primo soccorso e sorveglianza antincendio boschivo. Ogni altra eventuale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Ente Gestore UNIPV;
 - c) il personale coinvolto in attività di studio, monitoraggio o a fini educativi, autorizzate dall’Ente Gestore UNIPV;
 - d) le persone che svolgono delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e degli habitat previste ed autorizzate dall’Ente gestore UNIPV;
 - e) il personale di soccorso, vigilanza, antincendio e protezione civile nello svolgimento delle proprie funzioni;

- f) è altresì consentito il transito lungo il sentiero che attraversa la Riserva a eventuali proprietari i cui fondi non siano altrimenti raggiungibili, previa documentata richiesta di autorizzazione approvata dall'Ente Gestore UNIPV.
3. L'accesso dei ricercatori e degli addetti alle varie attività viene regolarmente autorizzato e registrato.
 4. Tutte le persone autorizzate a entrare nella Riserva devono essere munite di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei alle attività da svolgere.
 5. L'accesso alla Riserva è comunque vietato a tutti, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, nei giorni di vento e nei giorni successivi a forti piogge/nevicate.
 6. Chiunque, anche autorizzato, entri nella Riserva lo fa a proprio rischio e pericolo e in caso di incidente non potrà avanzare alcun diritto nei confronti dell'Ente Gestore UNIPV in quanto, trattandosi di una Riserva integrale, la componente arborea è lasciata alla dinamica naturale e non è soggetta a operazioni di valutazione fitostatica ed eventuale messa in sicurezza, neppure lungo il sentiero di accesso (fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento della viabilità legata a soccorso e antincendio).

Art. 3. NORME DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

1. In quanto area sottoposta a regime di tutela integrale, la Riserva non è destinata alla fruizione e le sue risorse non sono destinate ad alcun tipo di utilizzo, perciò sono vietate tutte le attività legate ai suddetti aspetti (a titolo di esempio, ma non esaustivo: accensione fuochi, emissione sonore e luminose, manifestazioni di qualunque tipo, abbandono di rifiuti, circolazione con mezzi a motore, caccia, pesca, pascolo, attività di utilizzazione selvicolturale ecc.).
2. È vietato disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, raccogliere esemplari di funghi, flora e fauna, fatte salve le attività previste dal Piano di Gestione, la ricerca scientifica e gli interventi in deroga motivati, richiesti e autorizzati dall'Ente Gestore UNIPV.
3. È vietato introdurre e reintrodurre specie animali o vegetali al di fuori di specifici progetti approvati dall'Ente Gestore UNIPV.
4. Non è consentito manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi elemento naturale negli habitat della Riserva.
5. È vietato l'utilizzo di droni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia necessario nell'ambito delle attività istituzionali della Riserva (monitoraggio, gestione e vigilanza), previa autorizzazione dell'Ente Gestore UNIPV e a seguito di specifica deroga rilasciata da ENAC.
6. È vietato introdurre cani anche al guinzaglio.

Art. 4. ATTIVITÀ DI RICERCA E DI FORMAZIONE

1. L'Ente Gestore UNIPV incoraggia e promuove attività di ricerca, monitoraggio scientifico e divulgazione.
2. Tutte le attività di ricerca e monitoraggio scientifico all'interno della Riserva devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore UNIPV.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati dovranno produrre domanda scritta contenente le seguenti informazioni:
 - a) oggetto e finalità della ricerca;
 - b) durata della ricerca, con l'indicazione della data di inizio e di fine del periodo prescelto;
 - c) responsabile scientifico;
 - d) personale impegnato nelle attività di ricerca e loro professionalità;
 - e) metodologie applicate (eventuali prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente, impiego di apparecchiature, riprese fotografiche e cinematografiche, utilizzo di strumentazione da installare in Riserva ecc.);
 - f) esiti previsti della ricerca (se darà luogo alla redazione di una tesi, di una pubblicazione scientifica o ad altro genere di materiale informativo).
4. L'Ente Gestore UNIPV può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni all'autorizzazione rilasciata.
5. Qualora le ricerche e gli studi comportino un coinvolgimento dell'Ente Gestore UNIPV, potrà essere stipulata un'apposita convenzione.
6. Tutte le pubblicazioni scientifiche, divulgative, report e relazioni devono riportare esplicito riferimento alla Riserva secondo quanto indicato dall'Ente Gestore UNIPV.
7. Una volta che la ricerca è stata approvata, il Responsabile scientifico deve sottoporre una breve descrizione con adeguata iconografia da pubblicare sulla pagina web della Riserva. Analogamente, al termine dell'attività e/o in occasione di eventuali pubblicazioni scientifiche collegate all'attività svolta, il Responsabile scientifico dovrà produrre un breve report idoneo ad illustrare i risultati ottenuti sulla pagina web della Riserva, accompagnato da idonea iconografia.
8. Copia dei lavori prodotti al termine della ricerca dovranno essere consegnati all'Ente Gestore UNIPV, unitamente ai dati della Riserva che sono stati utilizzati per la loro realizzazione. In caso di mancata pubblicazione dovranno comunque essere forniti tutti i dati raccolti.
9. L'Ente gestore si riserva il diritto, dietro citazione della fonte, di utilizzare i dati o il lavoro prodotto per i propri fini istituzionali.
10. Nella Riserva potranno essere disposte apparecchiature scientifiche per il rilevamento di dati ecologici solo con l'approvazione dell'Ente Gestore UNIPV.
11. L'Ente Gestore UNIPV promuove la conoscenza della Riserva e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e monitoraggio attraverso azioni di comunicazione destinate sia a pubblico generico che a specialisti, utilizzando di volta in volta gli strumenti più idonei (organizzazione di eventi e/o seminari scientifici, partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti, pagine dedicate sul sito web della Riserva, utilizzo di social media, ecc.)
12. Le attività di comunicazione, educazione ambientale e formazione vengono prevalentemente svolte all'interno del Centro Didattico Divulgativo della Riserva, sito presso la sede dell'Ente Gestore UNIPV, poiché l'accesso alla Riserva è vietato al pubblico, per motivi di sicurezza e per tutelare l'ecosistema. Eventuali visite guidate potranno essere organizzate dall'Ente Gestore, se le condizioni di sicurezza lo permettono e se le stesse non compromettono la tutela dell'ecosistema

Art. 5. **VIGILANZA E SANZIONI**

1. Il presente regolamento è applicato dagli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, ciascuno per quanto di propria competenza e dalle guardie ecologiche volontarie competenti.
2. Tutte le violazioni del presente Regolamento verranno denunciate all'Ente Gestore della ZSC e della ZPS (attualmente il Parco Lombardo della Valle del Ticino), che esercita, insieme agli organi accertatori, le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative.
3. Le sanzioni amministrative comminate sono quantificate, nel loro ammontare, applicando i criteri previsti dalle normative vigenti in materia al momento dell'accertamento nonché, in particolare, quelli fissati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, con riferimento al danno arrecato all'ambiente naturale, dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articoli 28, 29 e 30.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi e regolamenti statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali vigenti.

